

Allegato “B” al n. 34711/17228 di repertorio

**Statuto
della Fondazione
“Cucinare per Ricominciare Ente Del Terzo Settore”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Cucinare per ricominciare Ente del Terzo Settore”

(di seguito la **“Fondazione”**).

per brevità anche **“Cucinare per ricominciare ETS”** (di seguito anche la **“Fondazione”**). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione **“Ente del Terzo Settore”** o dell’acronimo **“ETS”** farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente statuto. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In particolare la Fondazione si propone di:

- favorire l’integrazione dei migranti e l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio, in particolare, attraverso la formazione e il lavoro nell’ambito della ristorazione e del settore gastronomico;
- tutelare e valorizzare la cultura gastronomica italiana.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione collabora con enti, nazionali o internazionali, con o senza scopo di lucro e/o aventi finalità analoghe e partecipa a progetti che rientrino nell’ambito delle medesime finalità.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere p), i), w), e u) del D.Lgs 117/2017;

- erogazione di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto

legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e promozione di eventi e attività culturali e artistiche di interesse sociale quali mostre, convegni, seminari, pubblicare studi e periodici, utilizzando qualsiasi piattaforma o mezzo di comunicazione, spettacoli, proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche;
- promozione di studi e ricerche per la valorizzazione di tradizioni, anche locali, e di artigianalità italiane in ambito gastronomico;
- realizzazione di corsi di formazione, premi e borse di studio, contest rivolti a persone in condizioni di fragilità al fine di favorire l'inserimento lavorativo rafforzare le hard e soft skill;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale sopra richiamate.

La Fondazione potrà collaborare con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e straniere, anche tramite la creazione di reti, consorzi e associazioni temporanee di scopo;

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- e) organizzare e promuovere campagne e iniziative di raccolta fondi nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, incluso il Presidente.

6.2 I componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Fondatore "PANINO GIUSTO s.p.a.", (il "**Fondatore**") che ne determina anche il numero nei limiti di cui al primo comma. E' facoltà del Fondatore anche in corso di mandato di incrementare il numero dei Consiglieri nei limiti di cui al precedente art. 6.1, I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato

Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

6.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del mandato, salvo dimissioni o decadenza.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Fondatore, potrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il consigliere eventualmente nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri in carica.

6.6 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare; redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali;
- sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- nomina tra i propri membri il Segretario generale, determinandone le funzioni;
- può nominare i membri del Comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto;
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- nomina l'Organo di Controllo;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, del presente statuto;
- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, reti, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia sia

all'Estero;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate, per iniziativa dello stesso o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, dal Presidente o da altro consigliere o da persona designata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sei giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

8.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.7 Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Articolo 10

Segretario generale

10.1 Il Segretario generale sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e la gestione ordinaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

10.4 Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice

civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Comitato scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato scientifico, composto da tre a quindici membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione.

12.2 Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente e ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

12.3 Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

12.4 Il Comitato Consultivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

12.5 Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 8

del presente statuto, in quanto compatibili.

Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Gratuità delle Cariche

13.1 Salvo quanto previsto nel successivo art. 13.2, tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

13.2 Al Segretario generale, agli eventuali consiglieri delegati e all'Organo di controllo, può essere riconosciuto un compenso individuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario conclusosi il trentuno dicembre precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

14.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

14.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile.

16.2 In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 **Norme applicabili**

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del d D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli